

ANCE PALERMO

★ 23 OTT. 2015

Prot. N. 651/2014
D/R


COMUNE DI TERRASINI

Provincia di Palermo

Ufficio di Piano e Progetti Comunitari

Prot. Sett. N. 46 del 21 / X / 2015

RACCOMANDATA AR



Spett.le ANCE PALERMO

Foro Umberto I, n. 21

90133 - Palermo

Oggetto: PO FESR 2007 - 2013 - Linea di intervento 2.1. 2.1 - Spesa di cui al progetto imputato con D.R.S. N.170 del 10.4.2014 - Attuazione asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile". Seconda Fase. PIST 26 Operazione n 21 denominata "Realizzazione di un impianto solare termico e fotovoltaico al servizio della Piscina - Terrasini". - CUP J77H13000440002 - CIG 63268455A8 NUMERO GARA 6106545

Vostra nota acquisita al prot. n. 21822 del 12 ottobre 2015.

In riscontro alla nota di cui in oggetto, con la quale si richiede di conoscere le valutazioni dell'Ufficio in esito alla mancata esclusione delle imprese che hanno presentato un ribasso superiore al 25% e non hanno presentato le relative analisi giustificative, nonché alla possibile rideterminazione della soglia di anomalia ed all'individuazione del nuovo aggiudicatario in autotutela, appare opportuno preliminarmente esporre quanto stabilito dal Consiglio di Stato:

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l'amministrazione appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio e il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta. Invero il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio (al fine di eliminare l'offerta sospettata di anomalia) e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto: esso è pertanto finalizzato a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto (ex multis, C.d.S., sez. III, 14 dicembre 2012, n. 6442; sez. IV, 30 maggio 2013, n. 2956; sez. V, 18 febbraio 2013, n. 973; 15 aprile 2013, n. 2063), ponendosi l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta soltanto come effetto della valutazione (operata dall'amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere. In tal senso la giurisprudenza ha ripetutamente sottolineato come il corretto svolgimento del procedimento di verifica presupponga l'effettività del contraddittorio (tra amministrazione appaltante ed offerente), di cui costituiscono necessari corollari l'assenza di preclusioni alla presentazione di giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle


offerte; la immodificabilità dell'offerta, ma la sicura modificabilità delle giustificazioni, nonché l'ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (ex pluribus, C.d.S., sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; 23 luglio 2012, n. 4206; sez. V, 20 febbraio 2012, n. 875; sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801; 21 maggio 2009, n. 3146). In applicazione di tali consolidati principi deve innanzitutto escludersi che la mancata ovvero anche la sola tardiva produzione delle giustificazioni dell'offerta e degli eventuali chiarimenti (ex art. 88 del D. Lgs. n. 163 del 2006) può comportare l'automatica esclusione dell'offerta sospettata di anomalia, essendo in ogni caso l'amministrazione appaltante obbligata alla valutazione della stessa, ovviamente sulla sola scorta della documentazione posseduta, ai fini di accertarne la idoneità e l'adeguatezza ai fini della corretta esecuzione dell'appalto. La funzione essenziale del sub - procedimento di verifica dell'anomalia, come già rilevato, è di apprezzare l'idoneità e l'adeguatezza dell'offerta (sospettata di anomalia) ai fini della corretta esecuzione dell'appalto, funzione che può realizzarsi solo con il pieno contraddittorio, unico presupposto la cui violazione può inficiare la successiva valutazione dell'offerta da parte dell'amministrazione appaltante.

Per quanto sopra esposto appare evidente che l'esclusione automatica delle ditte che hanno presentato un offerta superiore al 25%, e non hanno presentato giustificativi in sede di gara, non trova riscontro nel consolidato indirizzo giurisprudenziale.

Tanto meno tale esclusione automatica è prevista dalla Legge Regionale n. 15 del 2015, che al comma 6 ter precisa che "le relative analisi giustificative sono valutate dalla Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di congruità dell'offerta", a ribadire quanto sopra esposto è intervenuta altresì la Circolare Assessoriale n. 55768/DRT del 31 luglio 2015 che chiarisce che la modifica introdotta non pregiudica né altera le regole stabilite dal legislatore nazionale, volte ad assicurare un equilibrio di mercato, né genera vantaggi e/o svantaggi competitivi, quindi non incide sulla materia relativa alla concorrenza.

Per quanto attiene al soccorso istruttorio di cui all'ex art. 46, comma 1-ter del Codice, è intendimento di quest'amministrazione procedere con la richiesta d'integrazione documentale, sebbene tali analisi giustificative non debbano essere oggetto di valutazione non essendo le ditte di cui si tratta risultate aggiudicatarie.

Distinti saluti.



Il Capo Area

Arch. *Girolamo Aldo Carano*